

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA**

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale xxxx/2016, avente ad oggetto “contratti bancari” e riservata per la decisione all’udienza del 15/09/2022

TRA

L(omissis) S.R.L. (C.F.), con l’Avv. (omissis) (C.F.) in persona del legale rappresentante pro tempore (omissis)

CONTRO

BANCA SOC. COOP. (C.F. OMISSIS), con l’Avv. (omissis)

All’udienza sopra citata, tenuta in forma cartolare, le parti, dinanzi al sottoscritto subentrato soltanto nel mese di giugno 2022 nella titolarità del giudizio, hanno concluso come da note depositate che qui devono ritenersi trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l’esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

La domanda è rimasta priva di riscontro probatorio e per tale motivo merita di essere rigettata.

Nella c.t.u. si legge che “l’assenza degli estratti conto non consente al sottoscritto alcuna valutazione”: in altri termini, la mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto bancario (documenti che non sono stati prodotti dalla parte attrice né dalla banca a cui è stato ordinato ex articolo 210 c.p.c.) ha impedito al c.t.u. di poter rispondere ai quesiti tecnici affidatigli e a chi scrive di poter addivenire ad un giudizio di fondatezza delle tesi prospettate da parte attrice su cui grava pur sempre l’onus probandi previsto dall’articolo 2697 c.c..

Nella specie, laddove non è stata proposta alcuna esplicita domanda di ripetizione - parte attrice ha, infatti, proposto in citazione una domanda di accertamento che non ha nemmeno emendato con la prima memoria prodotta ex articolo 183, c. 6, c.p.c. - è arduo sostenere, dato che il c.t.u. ha rivendicato l’assoluta necessità di esaminare la documentazione oggetto dell’ordine di esibizione, che il consulente possa rispondere ai quesiti prescindendo dall’esame di tale documentazione. Il c.t.u. non ha, infatti, indicato che le risposte ai quesiti possano essere desunte aliunde e ciò in quanto, non disponendo di altre fonti da cui desumere informazioni certe e complete riguardo all’andamento del conto, è impossibile risalire alla rideterminazione dei saldi attraverso percorsi motivazionali logici che possano superare lo scrutinio di affidabilità. Se è pur vero che l’assenza o l’incompletezza degli estratti conto non comportino sic et simpliciter l’impossibilità di risalire ai saldi del conto, non per questo, in assenza degli stessi, è sempre possibile ricostruire il rapporto allorquando mancano, come nella specie, altri elementi da cui poter desumere indicazioni certe e complete circa l’andamento del conto stesso.

Dal mancato adempimento della banca all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice non può, poi, dedursi la prova del fondamento delle domande proposte dall’attore o l’ammissione del fatto contestato. L’esibizione ex art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio

a carico della parte istante (cfr. Tribunale di Roma sentenza del 15 febbraio 2022). Se è pur vero che la mancata esibizione può essere valutata ex articolo 116 c.p.c. resta, comunque, il fatto che se una

Sentenza, Tribunale di Matera, Giudice Angelo Franco, n. 21, del 09/01/2023

determinata circostanza può essere provata solo con la produzione del documento, la regola sulla valutazione del comportamento si rileva del tutto insufficiente.

Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, data la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità media.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da **L(omissis) S.R.L.** nei confronti di **BANCA SOC. COOP.**, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

rigetta le domande attoree;

condanna **L(omissis) S.R.L.** al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta che liquida in € 5.431,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge; pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della c.t.u.

Così deciso in Matera il 9 gennaio 2023.

Il Giudice
Dr. Angelo Franco

EX PARTE